



Allegati n. Risposta al foglio del n.

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121– orientamento di misura.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 12 giugno 2012, si esprime il seguente orientamento, suddiviso per argomento:

A) Quesito: REQUISITO DELLO IAP AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

Si chiedono chiarimenti sulla misura 121 fase 4 in merito all'ammissibilità a contributo di:

1) domanda di aiuto presentata il 23/03/2011 da uno IAP provvisorio a cui scadeva il biennio di impegno per acquisire la qualifica IAP definitivo il 9/5/2011; al completamento pervenuto in data 30/12/2011, il titolare non risulta iscritto nell'anagrafe regionale come IAP definitivo; in data 20/03/2012 l'ente respinge la domanda di aiuto per tale motivazione. Nel frattempo l'azienda ottiene la qualifica di IAP definitivo il 5/4/2012. In data 14/04/2012 l'Azienda presenta richiesta di riesame dichiarando di aver maturato la capacità professionale al 9/5/2011 in quanto iscritta all'INPS a far data dal 01/01/2009;

2) domanda di aiuto presentata dalla stessa azienda in data 10/01/2012 (bando PIF 1) in assenza di iscrizione, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.R. 45/2007 (IAP).

RISPOSTA

Il bando attuativo della Misura 121 – fase 4 approvato con D. D. n. 9 del 11/1/2011 e s.m.i, di riferimento anche per la domanda presentata sulla misura 121 del Pif – fase 1, al paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso” recita: “*sono ammessi a presentare domanda : 1) gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45; 2) gli imprenditori agricoli professionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs 99/2004) da altre regioni o Province autonome*”. Il paragrafo, poi, continua elencando i requisiti di accesso che il suddetto soggetto deve possedere ai fini della ammissibilità al sostegno (regolarità contributiva, assenza di reati gravi etc...) stabilendo che devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

In domanda di aiuto il possesso della qualifica di cui al paragrafo sopra richiamato viene dato in automatico nella sezione denominata “integrazione al profilo” alla riga “IAP” o “Iap – extra regione”. Se, invece, si trattava di un soggetto equiparato allo IAP ai sensi della L.R. 45/2007 o del

D.P.G.R. 6/2008 doveva dichiararlo al momento della presentazione della domanda di aiuto biffando una specifica dichiarazione.

In merito al DAR di riferimento del bando non si rilevano delle specifiche attinenti il possesso della qualifica IAP dal momento della presentazione della domanda di aiuto fino all'assegnazione del contributo.

Dalla quanto sopra riportato si evince quanto segue:

- ai fini della presentazione della domanda di aiuto è determinante che il soggetto sia uno IAP iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.R. 45/2007 od un soggetto ad esso equiparato;
- dai documenti richiamati è possibile stabilire con chiarezza che i sopra citati requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- in nessuno dei documenti citati è esplicitamente previsto che il possesso di tale requisito deve essere "mantenuto".

In base all'analisi fin qui fatta e in funzione della casistica descritta nel quesito si può, pertanto, concludere come segue:

1. la domanda di aiuto presentata nella misura 121 – fase 4 è ricevibile in quanto presentata da uno IAP iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.R. 45/2007, come richiesto dal bando al paragrafo 2 "Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso". Se, come nel caso in questione, il soggetto risponde alla comunicazione inviata dall'ente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ponendo nuovi elementi, quest'ultimo è tenuto ad esaminarli. Se il riesame conferma l'esito negativo emerso in sede di istruttoria di completamento, emetterà il provvedimento di esclusione.
2. la domanda di aiuto presentata nella misura 121 - fase 4 da un soggetto che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non risulti essere uno IAP iscritto nell'anagrafe regionale come richiesto dal bando o non possieda i requisiti che lo equiparano allo Iap ai sensi della L.R. 45/2007 o del D.P.R.G. n. 6/2008, invece, decade.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Roberto Pagni

